



**PARERE MOTIVATO
n.62 del 21 aprile 2017**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità all' Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi". Comune di Conegliano (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- la Commissione VAS si è riunita in data 21 aprile 2017 come da nota di convocazione in data 20 aprile 2017 prot. n.156634;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direzione Pianificazione Territoriale, per conto della ditta proprietaria, con nota prot. n.425559 del 02.11.2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi" nel Comune di Conegliano.

Il Comune di Conegliano con nota pec acquisita al prot. regionale n. 12084 del 12.01.17 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE la Commissione Regionale VAS con parere motivato n. 9 nella seduta del 25.01.2017, aveva ritenuto *"che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo all' Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi" nel Comune di Conegliano venga integrato, sia perché carente dell'analisi di alcune componenti ambientali, come del resto evidenziato anche nei pareri delle autorità ambientali consultate e sopra riportati, sia perché non sono state individuate eventuali mitigazioni e/o compensazioni, nonostante quanto indicato nella tabella di sintesi delle "considerazioni conclusive". " Si evidenzia, anche, come alcune considerazioni relativamente alle risultanze delle indagini ambientali preliminari del Rapporto Ambientale Preliminare risultino discordanti con quanto riportato nella relazione tecnica specifica e nella relativa matrice ambientale di riferimento; alcune considerazioni e valutazioni riguardano un comune limitrofo, verosimilmente a causa di un "refuso". Ciò posto, si ritiene necessario, al fine di poter escludere eventuali effetti significativi sull'ambiente, un approfondimento di quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale Preliminare, anche e soprattutto, in termini cumulativi."*

VERIFICATO CHE il tecnico progettista con nota pec acquisita al prot. regionale n. 60654 del 14.02.2017 ha fatto pervenire approfondimento dell'elaborato C07 come richiesto dalla Commissione VAS con parere motivato n. 9 del 25.01.2017 e che successivamente il Comune di Conegliano, con nota prot. comunale n. 20306 del 19.04.17, acquisita al prot. reg. con n. 156218 del 20.04.17, ha fatto pervenire ulteriore *"Documentazione volontaria contenente maggiori chiarimenti agli "approfondimenti all'elaborato C07 inviato in data 14.02.2017 come richiesto dalla Commissione VAS con parere motivato n. 9 del 25.01.2017"*.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3443 del 28.11.16 assunto al prot. reg. al n.464962 del 28.11.16 dell'Autorità di Bacino;
- Parere n.104601 del 16.12.16 assunto al prot. reg. al n.491693 del 16.12.16 della Provincia di Treviso;
- Parere n.120917 del 22.12.16 assunto al prot. reg. al n.506647 del 22.12.16 dell'ARPAV;
- Parere del 10.01.17 assunto al prot. reg. al n.6954 del 10.01.17 del Comune di Vittorio Veneto;
- Parere n.1585 del 25.01.17 assunto al prot. reg. al n.29406 del 25.01.17 della Soprintendenza Archeologica,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 12/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



CONSIDERATO che, a seguito della documentazione integrativa trasmessa in data 14 febbraio 2017 e successiva documentazione volontaria del 19.04.17, a maggior chiarimento, che hanno approfondito ed integrato alcuni paragrafi del Rapporto Ambientale Preliminare, relativamente all'analisi di alcune componenti ambientali, riportando quanto previsto nell'accordo di programma e meglio illustrato nell'elaborato "A06 – Vincoli, prescrizioni e direttive", dove si da atto che l'intero intervento può essere attuato per stralci funzionali (comparti). Lo stesso accordo, attraverso le NTA, permette la variazione dei perimetri senza comportare variante. Tali ulteriori chiarimenti volontari, relativamente ai corpi di discarica D3 e D4, hanno reso necessario rivedere gli stralci funzionali (comparti), di cui al succitato elaborato, in considerazione delle analisi, degli studi, dei documenti e degli atti ufficiali (in atti).

Considerato inoltre il mancato avvio delle attività di messa in sicurezza dei settori D3 e D4 (CdS verbale del 25.11.2003) e della mancanza di elementi utili ai fini di una corretta valutazione su eventuali possibili effetti significativi sulle componenti ambientali, per quanto concerne lo stralcio funzionale (comparto) C, si demanda a successivo assoggettamento a Verifica di Assoggettabilità a VAS, prendendo atto di quanto dichiarato dal Valutatore.

Nel documento integrativo si evidenzia come, *"Fino alla completa messa in sicurezza permanente di tutti i settori, la Discarica "Ex Fosse Tomasi" rappresenta un fattore detrattivo dal punto di vista ambientale. All'avvenuta messa in sicurezza e all'attuazione dell'Accordo di Programma, che prevede l'avvio delle fasi di progettazione per la realizzazione di un parco urbano, l'intero ambito potrà rappresentare un elemento qualificante del sistema degli spazi aperti urbani"*.

Le attività di messa in sicurezza permanente delle ex aree a discarica sono state avviate nel 2003 con le indicazioni delle prime linee guida.

Ad oggi risultano avviati e conclusi due stralci:

- il primo relativo alla realizzazione di un diaframma di contenimento a nord-ovest (Verbale ultimazione lavori del 15-06-2010 - Collaudo del 24-6-2010), in atti;
- il secondo relativo alla realizzazione del *capping* della discarica di maggiori dimensioni, indicata con la sigla D1 ("Collaudo 2° stralcio - 1° lotto" del 22.07.13 e "Collaudo 2° stralcio - 2° lotto" del 23.11.2015). Nel Verbale denominato *"Verbale di visita – Relazione – Certificato di collaudo"*, rilasciato in data 19.11.2015 (in atti).

Per lo stralcio funzionale (comparto) C, comprendente anche l'area interessata dal settore D3, non risultano ancora attivate procedure di bonifica, per cui si rende necessario demandarlo a successivo assoggettamento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Con l'Accordo di Programma la ditta Proponente si impegna a riconoscere al Comune, come contributo straordinario, una parte del compenso forfettario riconosciuto come socializzazione della rendita privata per eventuali operazioni di bonifica. Per la porzione del settore D4, come approvato in sede di Riunione dei Servizi del 15/09/2005 (in atti), relativamente ai progetti di messa in sicurezza permanente dell'Ex Discarica "Fosse Tomasi", l'area risulta già rispettare le linee guida in termini di condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, di cui alla CdS del 25.11.2003 (in atti).

"Il progetto, come dimostrato dalla tavola 06 allegata all'Accordo tiene conto dell'unico vincolo derivante dall'intervento di bonifica della discarica, ovvero il rispetto di una fascia per nuove edificazioni di almeno 16,00 metri dal setto di contenimento della discarica stessa, all'interno della quale verrà consentita esclusivamente la realizzazione di recinzioni, strade, percorsi, parcheggi e verde (limite dei 16,00 metri derivante da prescrizioni imposte in sede di Conferenze dei Servizi per l'approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica Fosse Tomasi – 1° stralcio)". Premesso che, qualsiasi tipo di intervento che andrà a realizzarsi in futuro, deve dar conto delle analisi ambientali effettuate e garantire il rapporto tra obiettivi di messa in sicurezza permanente e destinazione d'uso urbanistica dell'area, nel rispetto dei principi e criteri introdotti dalla normativa vigente in materia ed in considerazione dei rilievi di carattere ambientale, igienico-sanitario, si propone che venga predisposto un adeguato piano di monitoraggio delle acque sotterranee con realizzazione di una rete di controllo estesa all'intera area, ad integrazione di quanto già previsto nel *"Verbale di visita-Relazione-Certificato di collaudo"* del 19.11.2015.



Si prende atto della necessità di demandare a successiva verifica di assoggettabilità a VAS lo stralcio funzionale (comparto) C, (*Figura 6 Revisione stralci funzionali (comparti) dell'accordo di programma*) in considerazione, sia del mancato avvio dell'attività di messa in sicurezza dei Settori di discarica D3 – D4, interni al medesimo, sia per la mancanza di elementi sufficienti per una corretta valutazione degli effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e conseguente adeguamento dell'accordo di programma.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV in data 21 aprile 2017 che evidenzia, per le considerazioni sopra riportate, di non sottoporre a procedura VAS l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi" in Comune di Conegliano (TV), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente relativamente agli stralci funzionali (comparti) A e B, con l'esclusione dello stralcio funzionale (comparto) C, come da "*Figura 6 Revisione stralci funzionali (comparti) dell'accordo di programma*", che viene demandato a successiva verifica di assoggettabilità a VAS, sia per il mancato avvio dell'attività di messa in sicurezza dei Settori di discarica D3 – D4, interni al medesimo, sia per la mancanza di elementi sufficienti per una corretta valutazione degli effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.




Figura 6 Revisione stralci funzionali (comparti) dell'accordo di programma




VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi" nel Comune di Conegliano, relativamente agli stralci funzionali (comparti) A e B, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con l'esclusione dello stralcio funzionale (comparto) C, come da "Figura 6 Revisione stralci funzionali (comparti) dell'accordo di programma", che viene demandato a successiva verifica di assoggettabilità a VAS, sia per il mancato avvio delle attività correlate agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei Settori di discarica D3 – D4, interni al medesimo, sia per la mancanza di elementi sufficienti per una corretta valutazione degli effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dalla documentazione integrativa trasmessa in data 14 febbraio 2017 e successiva documentazione volontaria del 19.04.17, a maggior chiarimento;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- deve essere predisposto un adeguato piano di monitoraggio delle acque sotterranee, con realizzazione di una rete di controllo estesa all'intera area, ad integrazione di quanto già previsto nel "Verbale di visita-Relazione-Certificato di collaudo" del 19.11.2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nella presente istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A07 - Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)", "A09 - Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "B02.06 - Sfoltimento dello strato arboreo", "C03.01 - Produzione - utilizzo di energia geotermica", "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare",




"D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.06 - Tunnel - Gallerie", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.03 - Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)", "H07 - Altre forme di inquinamento", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.02.02 - Riduzione della capacità di dispersione";

2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*;
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;



- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
5. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Conegliano all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato.



E con le seguenti raccomandazioni:

- qualsiasi tipo di intervento che andrà a realizzarsi in futuro, deve necessariamente dar conto delle analisi ambientali effettuate, e da effettuarsi, e garantire il rapporto tra gli obiettivi di messa in sicurezza permanente, o altra modalità di bonifica ambientale, che si rendesse necessaria e la destinazione d'uso urbanistica dell'area, nel rispetto dei principi e criteri introdotti dalla normativa vigente in materia;
- vengano puntualmente rispettate, durante le fasi di demolizione e di utilizzo, le modalità operative per la "gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione", di cui al D.Lgs. 03.04.2006 e ss.mm.ii., n. 152, alla L.R. 03/2000 e alla D.G.R. 1773/2012;
- vengano attuate tutte le misure necessarie al fine di non interferire con le falde e di non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine